



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Registro Generale n. 5

ORDINANZA DEL SINDACO N. 5 DEL 02-04-2020

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: EMERGENZA COVID-19: CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI DEL TERRITORIO
COMUNALE**

IL SINDACO

- Visto l'art. 32 della Costituzione;
- Richiamato l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Richiamate, con specifico riferimento alla situazione dell'emergenza in Veneto, l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 20.3.2020;
- Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, nelle regioni italiane tutte;
- Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ed il recente Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19;
- Verificato che l'articolo 3 del predetto Decreto-legge n. 19/2020 non vieta l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte dei Sindaci dirette a fronteggiare l'emergenza, a condizione che esse non risultino in contrasto con le misure statali e che non eccedano i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;
- Vista la circolare del Ministero della Salute Direzione Generale Della Prevenzione Sanitaria del 01 aprile 2020, "*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre*,

cimiteriale e di cremazione” con la quale al punto G si dispone che i cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare efficacemente possibili situazioni di pregiudizio alla salute della collettività locale;

CONSIDERATO che, nonostante le misure di prevenzione di carattere generale adottate che impongono la permanenza dei cittadini all'interno delle proprie abitazioni evitando spostamenti non motivati, si è riscontrata la presenza di utenti che si recano e accedono con assiduità all'interno dei cimiteri con elevato rischio di contagio della popolazione a causa del formarsi di assembramenti non consentiti;

RITENUTO opportuno adottare ulteriori misure volte a garantire la tutela sanitaria dei cittadini al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune di Massanzago in ragione della diffusività del virus COVID-19;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000n.267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;*

O R D I N A

1) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino a nuove disposizioni e comunque sino al termine della fase emergenziale, garantendo comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone nel rispetto delle misure minime di sicurezza sociale;

2) le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa andranno eseguite in condizioni di massima sicurezza nel rispetto delle misure sanitarie di polizia mortuaria nonché di carattere generale disposte e connesse all'epidemia del COVID-19;

3) il rinvio fino a nuova disposizione, delle esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie, per dar modo di provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi;

4) la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza;

5) di garantire la disponibilità della camera mortuaria dei cimiteri ed eventuali Cappelle/Chiesette ivi presenti, per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie cittadine o provinciali.

6) onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il divieto di svolgimento di riti funebri, di stabilire che l'arrivo di trasporti funebri in cimitero, debba essere sfalsato come orari da parte dei

rispettivi gestori, con l'obiettivo di minimizzare l'assembramento di persone, derivante da diverse sepolture;

DISPONE

che gli obblighi sopra specificati entrino in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza avrà validità – ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-legge n. 19/2020 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 comma 1 del Decreto-legge stesso – fino a nuova disposizione e comunque fino a cessata emergenza, con possibilità di rimodularne l'applicazione a seconda dell'andamento epidemiologico del COVID -19 ovvero di ulteriori necessità o disposizioni emanate da Autorità superiori.

AVVERTE

- che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto-legge n. 19/2020, D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con pagamento in misura ridotta determinato in euro 400,00, e che le somme per le sanzioni accertate e introitate dal Comune di Massanzago saranno destinate per far fronte alle esigenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica in atto;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line per la durata di 30 giorni.

- di dar mandato alla Polizia Locale della Federazione e alle altre Forze dell'Ordine, di vigilare sul rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza.

INFORMA

ai sensi dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi., che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

DISPONE

che copia del presente atto venga inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Padova
- Presidenza Regione Veneto per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid19;
- Alla Questura di Padova;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Cittadella;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Trebaseleghe;
- Al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella;
- Al Comando Provinciale VV.FF.
- Al Comando Polizia Locale Federazione Camposampierese

- Al Coordinatore Distretto di Protezione Civile Federazione Camposampierese

IL SINDACO
SCATTOLIN STEFANO
(documento firmato digitalmente)